



Luogo di emissione	Numero: 93/VAA_08	Pag. 1
Ancona	Data: 21/09/2009	

**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
N. 93/VAA_08 DEL 21/09/2009**

Oggetto: LR 6/2007 Dlgs 152/2006, DGR 1400/2008, DPR 357/1997. Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza della variante al piano portuale dei rifiuti del Porto di Pesaro e baia Vallugola.

**IL DIRIGENTE DELLA P.F.
VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'art. 16/bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001 n. 20 e ss.mm.ii.;

VISTA la DRGM n. 508 del 08/05/2006 mediante la quale viene istituita la Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali e la DRGM n. n. 443 del 16/03/2009 con la quale è stato conferito l'incarico di direzione della posizione di funzione stessa;

- D E C R E T A -

DI STABILIRE ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs n.4/2008, che la variante al Piano di Gestione dei Rifiuti del Porto di Pesaro e Baia Vallugola, Autorità Procedente Giunta Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio – PF Salvaguardia Sostenibilità e Cooperazione Ambientale, proponente Capitaneria di Porto di Pesaro, è **escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica in quanto dalla sua applicazione non possono originarsi effetti negativi sull'ambiente.**

DI ESPRIMERE parere positivo per la Valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del DPR n. 357/97 e successive modifiche e integrazioni per la variante al Piano di Gestione dei Rifiuti del Porto di Pesaro e Baia Vallugola, proposto dalla Capitaneria di Porto di Pesaro.

DI TRASMETTERE copia conforme del presente provvedimento al Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche – PF Salvaguardia Sostenibilità e Cooperazione ambientale, ai sensi dell'art. 15 del DPR 357/97 al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Pesaro e al Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Pesaro per le funzioni di vigilanza e controllo in materia di fauna selvatica, ambiente e territorio; l'originale del provvedimento è conservato agli atti della Posizione di



Luogo di emissione	Numero: 93/VAA_08	Pag. 2
Ancona	Data: 21/09/2009	

Funzione;

DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. , dalla DGR 1400/2008 e dal DPR n. 357/97 e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni.

DI RAPPRESENTARE che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, oppure ricorso in opposizione con gli stessi termini; si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

DI EMANARE il presente provvedimento in unico originale trattenuto agli atti d'Ufficio.

DI PUBBLICARE per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott. Geol. David Piccinini)



Luogo di emissione	Numero: 93/VAA_08	Pag. 3
Ancona	Data: 21/09/2009	

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA PROCEDURA DI VAS

- Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 “*Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente*”
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “*Norme in materia ambientale*”;
- D.lgs n. 4 del 16 gennaio 2008 “*Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale*”
- L.R. n. 6 del 12 giugno 2007 “*Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 3, 28 Ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1400 del 20/10/2008 “*Approvazione delle “Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica*”
- Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 16/06/2009.

La Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, introduce nell’ordinamento legislativo europeo la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, disciplina nella Parte Seconda le “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, e costituisce per il nostro paese il formale recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati piani e programmi. Il decreto legislativo dopo alcune proroghe è entrato in vigore il 31 luglio 2007.

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato il D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, “Correttivo” della Parte II del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 il 21 dicembre 2007, il Correttivo è stato pubblicato sulla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008 ed è entrato in vigore il 13 febbraio 2009.

Detto decreto contiene il completo recepimento delle Direttive europee in materia di VAS.

La Regione Marche, antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6, pubblicata sul BUR Marche n. 55 del 21/06/2007 e entrata in vigore il 6 luglio 2007, ha inteso dare applicazione alla direttiva 2001/42/CE.

La legge regionale 6/2007, all’art. 20 individua nelle linee guida lo strumento per l’attuazione nella Regione Marche della normativa in materia di VAS.

Con Delibera di Giunta regionale n. 1400 del 20/10/2008 (pubblicata sul B.U.R. n.102 del 31/10/2008) “LR n. 6/2007 “*Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000*” sono state approvate le “*Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica*”, adotta le “Linee Guida Regionali in materia di valutazione ambientale strategica VAS”.

Il D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 4/2008, all’art.7, comma 1 indica che i piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello stato dono sottoposti a procedura di VAS in



Luogo di emissione	Numero: 93/VAA_08	Pag. 4
Ancona	Data: 21/09/2009	

sede statale, mentre lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che le procedure di VAS dei piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali è di competenza regionale.

L'art. 19 della LR 6/2007, al comma 1 chiarisce che per i piani e programmi di cui al sopra citato comma 2 dell'articolo 7 del D.lgs 152/2006, la Regione è l'Autorità Competente per la VAS nel caso di piani e programmi regionali e degli enti da essa dipendenti o a rilevanza regionale e che la Provincia è Autorità Competente per i piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui al punto precedente, nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni.

Con circolare del 16/06/2009, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, chiarisce che nell'ambito della procedura di approvazione dei Piani Portuali di Gestione dei Rifiuti, per i porti in cui le competenze sono in capo all'autorità marittima e che vengono quindi approvati "di intesa" con la Regione, la predisposizione dello studio di incidenza e degli elaborati necessari per la VAS spetta alla Regione. Tale circolare individua quindi nelle Regioni l'Autorità Competente per la procedura di VAS del Piano Portuali di Gestione dei Rifiuti e delle loro Varianti.

L'art. 6 L'art. del D.Lgs. 152/2006 al comma 3, stabilisce che per i piani o programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di piani e programmi l'assoggettabilità a VAS deve essere stabilita a seguito della verifica preliminare da effettuare secondo le modalità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

- direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 *concernente la conservazione degli uccelli selvatici*;
- direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 *relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*;
- DPR 12 marzo 2003, n. 120 *"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357"*;
- DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008 *"adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale e per i siti di importanza comunitaria"*;

Il DPR 8 settembre 1997, n. 357 è il regolamento che reca attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Il DPR 12 marzo 2003, n. 120 è il regolamento che reca modifiche e integrazioni al DPR n. 357/97.

L'articolo 5, comma 2 del DPR n. 357/97, così come modificato dal DPR n. 120/2003, prevede che i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore predispongano uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati alla Regione competente nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale.

L'articolo 5, comma 3 del citato decreto prevede che i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli



Luogo di emissione	Numero: 93/VAA_08	Pag. 5
Ancona	Data: 21/09/2009	

habitat presenti nei SIC, ma che possono avere incidenze significative sui siti stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentino, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul SIC, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

L'articolo 5, comma 7 del citato decreto prevede che la valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano Proposti siti di importanza comunitaria, Siti di importanza comunitaria e Zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

L'articolo 5, comma 8 del citato decreto dispone che l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisca preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

L'articolo 4, comma 3 del citato decreto prevede che qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente.

L'articolo 6 del decreto n. 357/97 prevede che gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

L'articolo 28, comma 1 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, il cui Capo III detta disposizioni in materia di rete Natura 2000, dispone che i procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore siano conclusi dall'autorità procedente.

L'articolo 28, comma 6 della stessa legge regionale prevede che le funzioni conferite agli enti di gestione dei siti Natura 2000, compresa la valutazione di incidenza, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione delle linee guida riguardanti la valutazione di incidenza.

La DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008, approvata ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 357/97, ha adeguato le misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, al Decreto ministeriale 17 ottobre 2007.

2. MOTIVAZIONE

2.1 ITER DEL PROCEDIMENTO

Il Piano Portuale di Gestione dei Rifiuti per il Porto di Pesaro e il Porto di Baia Vallugola è stato approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pesaro n° 101/2006, sulla base della intesa espressa dalla Regione Marche, ai sensi di quanto disposto dall'art.5, c.4 del Dlgs. n°182/2003 con DGR n°1167/2006

L'Autorità Marittima del Porto di Pesaro ha provveduto ad una revisione del vigente Piano Portuale di Gestione dei Rifiuti per il Porto di Pesaro e il Porto di Baia Vallugola che ha condotto alla necessità di apportare alcune modifiche.



Luogo di emissione	Numero: 93/VAA_08	Pag. 6
Ancona	Data: 21/09/2009	

I porti di Pesaro e baia Vallugola ricadono entrambi all'interno della ZPS IT5310024 "Colle San Bartolo e litorale pesarese" istituito sulla base della direttiva comunitaria 79/409/CEE. Ai sensi della vigente normativa in materia di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario (DPR 357/1997 e ss.mm.ii), qualsiasi intervento o piano (o modifica di esso) non direttamente connesso con la gestione dei Siti Natura 2000 deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza per verificare che non ne derivino effetti sulla conservazione della flora e della fauna tutelati.

Per la modifica in oggetto ricorre quindi anche la necessità di applicare la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS così come stabilito all'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Il D.lgs. n. 182/2003, in merito alla pianificazione dei rifiuti portuali, al comma 4 stabilisce che "Nei Porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità Marittima, le prescrizioni di cui al comma 1, sono adottate d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta".

Sulla base della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 16/06/2009 (citata al paragrafo 1 del presente decreto), l'Autorità Procedente per la procedura in oggetto è individuata nella PF Salvaguardia Sostenibilità e Cooperazione ambientale del Servizio ambiente e Paesaggio della Regione Marche e l'Autorità Competente è la PF Valutazioni Autorizzazioni Ambientali del Servizio Ambiente della Regione Marche.

Con **nota n. 0449193 del 07.08.2009**, la PF Salvaguardia Sostenibilità e Cooperazione ambientale del Servizio ambiente e Paesaggio della Regione Marche ha trasmesso alla PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali la documentazione inerente la variante al Piano di gestione dei Rifiuti del Porto di Pesaro e di Baia Vall'ugola richiedendo il competente parere per la valutazione di incidenza e l'avvio della procedura di screening di VAS, così come stabilito al paragrafo 2.2, punto 2, lettera C) delle linee guida regionali di VAS allegata alla DGR 1400/2008.

Gli SCA individuati sono:

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.3 – Ambiente, Agricoltura, Tutela della Fauna
- Comune di Pesaro - Area Pianificazione Ambiente
- Ente Parco San Bartolo

Con nota n. 461410 del 19/08/2009, la PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso ai soggetti con competenza ambientale individuati il rapporto preliminare, chiedendo di esprimersi entro i termini indicati al punto 2, lettera d) del paragrafo 2.2 delle citate linee guida regionali.

Con nota n. 54914/09 del 7 settembre 2009, la provincia ha trasmesso il proprio parere, affermando che "relativamente alla tipologia di modifiche in oggetto e alle correlate influenze sulle matrici ambientali interessate dalla realizzazione del piano stesso, la tutela delle stesse sia garantita attraverso il rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti".

Non sono pervenuti contributi dagli altri soggetti coinvolti nei tempi stabiliti dalla normativa.

2.2 PRINCIPALI ELEMENTI DELLA VARIANTE

La proposta di modifica/revisione del Piano di gestione dei rifiuti presentata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro in data 10.07.2009, è frutto di approfondimenti congiunti effettuati con la collaborazione dei vari soggetti pubblici e privati interessati. La proposta è finalizzata ad adeguare lo stesso agli attuali traffici che si svolgono nel Porto di Pesaro ed a migliorarlo dal punto di vista della tutela ambientale in considerazione delle mutate necessità operative dello scalo portuale. Per quanto attiene quest'ultimo



Luogo di emissione	Numero: 93/VAA_08	Pag. 7
Ancona	Data: 21/09/2009	

aspetto la proposta di modifica si sostanzia nell'aggiunta di alcuni codici di rifiuti (Codice Europeo Rifiuti) e nella integrazione della autorizzazione relativa al deposito preliminare (D15) nell'area (isola ecologica) già autorizzata alla messa in riserva (R13). Quest'ultima integrazione si rende necessaria in quanto alcune tipologie di rifiuti non possono essere avviate a recupero.

Il Porto di Pesaro si trova nella città di Pesaro in un contesto completamente urbano. Si tratta di un porto-canale ottenuto dalla deviazione a Nord del tratto finale del fiume Foglia prima del suo sbocco nel Mare Adriatico: sebbene la foce del Foglia sia interessata marginalmente da un Sito di Interesse Comunitario (IT5310006 – Colle San Bartolo) risulta in quel tratto fortemente antropizzato.

L'ambito del porto di Pesaro è delimitato a nord dalle opere di difesa portuale, a est dai tratti terminali di Viale Trento, Via Genova, Via Vittoria e Via Cecchi, a sud dal ponte di Soria e a ovest dal Fiume Foglia.

Il Porto ricade all'interno ZPS IT5310024 "Colle San Bartolo e litorale pesarese".

Il Porto turistico di Baia Vallugola è situato 5 km a sud di Gabicce Mare. Il porto è protetto da un molo frangiflutti e da un molo di sottoflutto; l'imboccatura ha una larghezza di 20 m.

L'insenatura della Vallugola è formata da due promontori che si allungano in mare dividendo il territorio di Gabicce da quello di Castel di Mezzo.

Il Porto ricade all'interno della ZPS IT5310024 "Colle San Bartolo e litorale pesarese" e ricade parzialmente anche nella SIC IT5310006 "Colle San Bartolo".

Le modifiche apportate al Piano possono essere divise in tre gruppi:

1. Integrazioni al quadro conoscitivo e aggiornamenti normativi;
2. Introduzione di specifiche inerenti la gestione del Porto di Pesaro
3. Introduzione di specifiche inerenti la gestione del Porto di Baia Vallugola.

A queste modifiche si aggiungono quelle inerenti il regime tariffario di cui al Capitolo 11 del Piano, che non risultano di interesse per la procedura in oggetto.

Nell'aggiornamento del quadro conoscitivo sono stati introdotti nuovi elementi emersi successivamente alla prima approvazione del Piano.

Le modifiche inerenti il Porto di Pesaro vengono sinteticamente riportate di seguito:

- *Gestione dei rifiuti da navi da carico all'ancora in rada.* si prevede l'ipotetica possibilità, in futuro, di usufruire di tale servizio;
- *Individuazione e gestione di un isola ecologica* (rispetto all'isola ecologica già individuata nel precedente piano e per la quale era prevista la modalità di gestione R13, viene apportata una modifica che consente il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non recuperabili (D15). Tale modifica riguarda i rifiuti di cui al paragrafo 5.3 (rifiuti speciali pericolosi e non) e al paragrafo 5.4 (i rifiuti speciali pericolosi - oil):
- *Integrazione elenco codici CER:* l'elenco viene integrato con ulteriori codici (paragrafo 5.3). Viene specificato che "I codici CER indicati individuano solo alcune delle tipologie di rifiuti e non sono in alcun modo da ritenersi esaustivi e non precludono la gestione di tipologie di rifiuti distinte da altri codici."

Le modifiche inerenti il Porto di Baia Vallugola vengono sinteticamente riportate di seguito:



Luogo di emissione	Numero: 93/VAA_08	Pag. 8
Ancona	Data: 21/09/2009	

- *Individuazione e gestione di un'isola ecologica* : per l'isola ecologica, già individuata nel Piano vigente, non veniva indicata nessuna tipologia di operazione. Con la modifica vengono indicate le operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) per i rifiuti di cui ai paragrafi 5.7 (speciali pericolosi e non) e 5.8 (speciali pericolosi (oil));
- *Integrazione elenco codici CER*: l'elenco viene integrato con ulteriori codici (paragrafo 5.7). Viene specificato che "I codici CER indicati individuano solo alcune delle tipologie di rifiuti e non sono in alcun modo da ritenersi esaustivi e non precludono la gestione di tipologie di rifiuti distinte da altri codici."

2.3 CONSIDERAZIONI ISTRUTTORIE PER LA PROCEDURA DI VAS

2.3.1 Componenti ambientali interessate dalla variante

Le previsioni di variante non interessano nessuna componente ambientale ad eccezione di quella dei rifiuti, che costituisce oggetto di piano.

Nel rapporto preliminare di VAS viene motivata l'assenza di possibili interferenze con ciascuna delle componenti ambientali, come di seguito riportato:

- Biodiversità. La variante riguarda una porzione di territorio, le aree portuali di Pesaro e Baia Vallugola, completamente antropizzate. Il Porto di Pesaro si inserisce in un contesto urbano e quindi sono da escludersi elementi di rilievo naturalistico anche considerando un'area più vasta di quella oggetto di variante. Il Porto turistico di Baia Vallugola, al contrario, è inserito nell'ambito di una area di rilevante interesse conservazionistico (San Bartolo). I contenuti della variante sono tali da non comportare nessun tipo di interazione con tali valori. In entrambi i casi sono da escludere anche effetti sulla connettività, in quanto non verranno realizzate opere o infrastrutture tali da comportare interferenze con le modalità di spostamento delle specie potenzialmente presenti.
- Acqua. La variante in oggetto non prevede interventi o azioni che possano interagire in alcun modo con le risorse idriche, superficiali o sotterranee. Le acque di sentina, oggetto di gestione del piano, rientrano tra le categorie di rifiuti.
- Suolo e sottosuolo. Non sono presenti interferenze relative a rischio idrogeologico, impermeabilizzazione, desertificazione o altre forme di degrado del suolo. Non sono previste interferenze con il sottosuolo. I contenuti di variante, inoltre, riguardando la corretta gestione dei rifiuti, escludono anche possibili effetti in termini di contaminazione dei suoli.
- Paesaggio. Non viene modificato l'assetto paesaggistico in quanto non è prevista in variante la realizzazione di alcuna opera.
- Aria. Non è prevista, nella variante, alcuna attività tale da comportare variazioni nello stato di qualità dell'aria.
- Cambiamenti climatici. Non è prevista, nella variante, alcuna attività tale da comportare variazioni nell'emissione di gas climalteranti o nella produzione di energia. Non sono previste inoltre variazioni in termini di assorbimento di gas climalteranti.
- Popolazione e salute umana. Il piano risulta completamente ininfluenza in termini di distribuzione insediativa. I contenuti di variante non sono attinenti neanche alle tematiche relative alla salute umana.



Luogo di emissione	Numero: 93/VAA_08	Pag. 9
Ancona	Data: 21/09/2009	

- Beni culturali. Non sono presenti nell'area in oggetto beni culturali. Le previsioni di piano non interagirebbero comunque con tali risorse.

2.3.2 Elementi e criteri per l'assoggettabilità a VAS

Nel rapporto preliminare sono stati applicati i criteri per l'assoggettabilità a VAS dell'Allegato I alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. , così come ripresi all'allegato II alle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica (di cui alla DGR 1400/2008).

Dalla verifica di pertinenza dei criteri risulta che gli unici criteri pertinenti sono i seguenti:

Criterio 1.A). *In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse. Viene considerato come pertinente in relazione al fatto che la modifica di piano condiziona, sebbene in misura minima, le attività di gestione dei rifiuti portuali. In particolare, una delle modifiche al piano di gestione dei rifiuti portuali inserisce la possibilità di operare il deposito temporaneo di rifiuti speciali pericolosi non recuperabili (filtri di olio). Tale operazione non comporta ulteriori effetti sulle componenti ambientali, ma si tratta di un adeguamento del piano ad una situazione esistente (la tipologia di rifiuti indicata veniva comunque raccolta ma non poteva essere destinata al recupero). Le altre modifiche di piano non risultano pertinenti con il presente criterio.*

Criterio 1.C). *La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Il piano si inserisce nel quadro della gestione sostenibile dei rifiuti. Tuttavia, vista l'esiguità della variante oggetto della presente procedura, sembra inappropriato parlare di contributo allo sviluppo sostenibile.*

Criterio 1.D). *Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma. La variante di piano prende in esame i problemi inerenti la gestione dei rifiuti. Le modifiche di piano non variano in maniera significativa le attuali modalità di gestione.*

Nel rapporto preliminare è stata inoltre valutata la presenza nelle aree oggetto di piano di unità ambientali naturalistiche ed ecosistemiche pregiate, vulnerabili o comunque di situazioni potenzialmente critiche.

Le uniche unità ambientali considerate di interesse per la procedura in oggetto sono quelle legate alla presenza di specie tutelate (potenzialmente le specie ornitiche tutelate nell'ambito della ZPS IT5310028) e quelle che indicano la presenza di zone funzionali per l'ecomosaico, attestate dalla presenza dei vincoli della ZPS e, per il porto di Baia Vallugola della SIC. Su tali aree il piano non esplica effetti.

Tutte le altre unità ambientali sono state considerate di non pertinenza in quanto la variante al piano di gestione dei rifiuti portuali interessa solo modalità di gestione interne ad una particolare area del porto. Se è vero, che in ambito più vasto, si sarebbero potute considerare pertinenti altre unità ambientali (come ad esempio "Zone marine di particolare interesse turistico" o "Tratti costieri di particolare valore paesaggistico") queste non sarebbero comunque state inerenti per il piano in oggetto.

In relazione a quanto sopra esposto, con particolare riferimento all'assenza di possibili effetti sull'ambiente derivanti dall'applicazione della variante di piano, si può affermare che non è necessario assoggettare la variante alla procedura di VAS.



Luogo di emissione	Numero: 93/VAA_08	Pag. 10
Ancona	Data: 21/09/2009	

2.4 CONSIDERAZIONI ISTRUTTORIE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

2.4.1 Descrizione botanico vegetazionale

Per verificare la presenza di habitat di interesse comunitario o altri sistemi ecologici di interesse nell'area oggetto di previsioni e nelle aree limitrofe, è stata utilizzata la cartografia elaborata da regione Marche, Assam e Università Politecnica delle Marche "Geodatabase e cartografie della vegetazione (fitosociologiche) e degli habitat (92/43/CEE) scala 1:10.000" per i Siti ricadenti in Provincia di Pesaro e Urbino.

Per il Porto di Pesaro, la carta degli habitat mostra che in prossimità del porto, comunque esternamente all'area oggetto di piano, è presente un habitat 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine".

Non sono presenti altri habitat nell'area vasta considerata.

La carta fitosociologica conferma quanto riportato dalla carta degli habitat, indicando la presenza di "Prateria annuale terofitica a salsola erba-cali e reavriatistrello marittimo in corrispondenza dell'habitat 1210.

Per il Porto di Baia Vallugola, la carta degli habitat mostra che l'area portuale, oltre ad essere esclusa quasi completamente dal perimetro del SIC non presenta alcuna tipologia di habitat.

Nella zona più a monte rispetto al porto sono presenti due habitat di interesse comunitario, il 92A0 "Foreste a gallerie di Salix alba e Populus Alba" e l'habitat prioritario 91AA* "Boschi orientali di quercia bianca".

Per quanto riguarda la vegetazione presente, dalla carta fitosociologica si evince che le formazioni più comuni nell'area vasta sono riferibili ad "arbusteto a rovo comune e vitalba" e "rimboschimento misto". Nell'area limitrofa al porto si distinguono principalmente formazioni "Vegetazione arbustiva a tamerici comune" e "Bosco deciduo a Robinia pseudoacacia".

2.4.2 Descrizione faunistica

Basandosi sulla "banca dati dei Vertebrati Italiani" dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", risulta che l'area direttamente interessata dall'intervento non presente idoneità per nessuna specie.

Dalla stessa banca dati è stato ricavato l'elenco delle specie di vertebrati che presentano qualche idoneità faunistica relative all'intera ZPS.

Delle specie rilevate tramite l'analisi dell'idoneità faunistica, solo 5 risultano elencate nell'allegato I e 12 elencate nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE.

Specie di interesse comunitario elencate nell'Allegato I alla direttiva 79/409/CEE
Himantopus himantopus
Charadrius alexandrinus
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Lanius collurio

Specie di interesse comunitario elencate nell'Allegato II alla direttiva 79/409/CEE
Anas platyrhynchos
Coturnix coturnix



Luogo di emissione	Numero: 93/VAA_08	Pag. 11
Ancona	Data: 21/09/2009	

Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Alauda arvensis
Turdus merula
Turdus viscivorus
Corvus monedula
Corvus corone
Sturnus vulgaris

Nessuna delle specie elencate risulta, sulla base della propria etologia, compatibile con le aree oggetto di previsione (interne all'ambito portuale, sia nel caso del Porto di Pesaro che in quello di Baia Vallugola).

Per il Porto di Baia Vallugola è stato preso in considerazione anche il SIC IT5310006 – Colle San Bartolo. Pur aumentando l'elenco di specie potenzialmente presenti, anche in questo caso non risulta compatibile la presenza delle specie in elenco con la tipologia dell'area in esame, fatta eccezione per quelle generaliste che ben si adattano ad un contesto antropizzato e che non subiscono disturbo dalle attività già in essere.

2.4.3 Descrizione delle possibili incidenze

Le modifiche al Piano portuale di gestione dei Rifiuti non comporteranno alcun tipo di effetto negativo sull'ambiente né sulle risorse tutelate nell'ambito del ZPS e del SIC.

Oltre agli aggiornamenti del quadro conoscitivo e dei riferimenti normativi, le uniche due modifiche degne di attenzione sono:

1. l'inserimento negli elenchi delle tipologie di rifiuti di cui si può operare la gestione nell'ambito del porto, di ulteriori codici CER;
2. per le due isole ecologiche già individuate nel piano per i porti di Pesaro e Baia Vallugola, l'introduzione della possibilità di gestione D15 oltre la R13 già specificata nel Piano.

La prima modifica non cambia nulla rispetto l'attuale gestione dei rifiuti operata nei due Porti considerati dal Piano. L'elenco di codici CER, tra l'altro non esplicitamente richiesto dalla norma relativa alla pianificazione della gestione dei rifiuti portuali, è, come indica lo stesso piano, "esemplificativa e non esaustiva". Questo significa che è comunque possibile gestire un rifiuto appartenente ad un CER non presente in elenco.

La seconda modifica, ovvero la previsione di una modalità di gestione D15 (deposito preliminare), si è resa necessaria in considerazione del fatto che una particolare categoria di rifiuti speciali pericolosi (filtri di olio) già presente tra le tipologie gestite, non poteva essere recuperata e pertanto non poteva essere inserita nella modalità di gestione R13 (messa in riserva). Nella sostanza, nulla cambia all'interno dell'ambito portuale, se non la necessità di separare i rifiuti che possono essere recuperati (R13) con quelli che vengono poi destinati allo smaltimento (D15).

Nel Porto di Pesaro, in cui l'isola ecologica è già esistente e attrezzata per l'R13, la modifica al piano consiste semplicemente nell'aggiunta di uno "scarrabile" per consentire il deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi non recuperabili.



Luogo di emissione	Numero: 93/VAA_08	Pag. 12
Ancona	Data: 21/09/2009	

Per il Porto di Baia Vallugola, il piano vigente già individua l'area per l'isola ecologica, ma non indica nessuna modalità di gestione: con la modifica al piano si specificano le due modalità di gestione necessarie alla corretta gestione dei rifiuti, in analogia con il Porto di Pesaro.

Pertanto, anche la seconda modifica al piano non comporta effetti sull'ambiente in quanto non prevede la realizzazione di interventi materiali né modifica, di fatto, l'attuale gestione dei rifiuti in ambito portuale.

Pertanto è possibile affermare che **non vi è possibilità di alcuna interferenza tra le previsioni della modifica del piano e le risorse tutelate dai Siti natura 2000 coinvolti, sia per la localizzazione del piano, sia per la tipologia di modifiche apportate.**

2.4.4 Ulteriori considerazioni istruttorie relative alla procedura di valutazione di incidenza

In fase istruttoria sono emerse inoltre i seguenti elementi:

- le previsioni della variante di piano ricadono all'interno di un'area naturale protetta regionale, il Parco regionale del San Bartolo, e risultano compatibili con le misure di conservazione per questa prevista dalla normativa vigente ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del DPR n. 357/97, citato nella normativa di riferimento; a tal proposito si fa presente che il Parco del San Bartolo è stato direttamente coinvolto nella procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in qualità Soggetto con Competenze Ambientali;
- le previsioni della variante di piano non ricadono all'interno di un'area naturale protetta nazionale, per cui non trova applicazione quanto previsto all'articolo 5, comma 7 del DPR n. 357/97;
- le previsioni della variante di piano sono compatibili con le misure di conservazione contenute nella DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008 e ss.mm.ii.;
- le previsioni della variante di piano sono compatibili con i fattori di vulnerabilità segnalati per la ZPS interessata e descritti nel formulario Natura 2000;
- le previsioni di piano non provocano disturbi alle specie animali segnalate;
- le previsioni di piano non provocano riduzione, frammentazione o degrado degli habitat descritti nei formulari Natura 2000 del sito interessato.

3. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Tutto ciò premesso si propone:

DI STABILIRE ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs n.4/2008, che la variante al Piano di Gestione dei Rifiuti del Porto di Pesaro e Baia Vallugola, Autorità Procedente Giunta Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio – PF Salvaguardia Sostenibilità e Cooperazione Ambientale, proponente Capitaneria di Porto di Pesaro, è **escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica in quanto dalla sua applicazione non possono originarsi effetti negativi sull'ambiente.**

DI ESPRIMERE parere positivo per la Valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del DPR n. 357/97 e successive modifiche e integrazioni per la variante al Piano di Gestione dei Rifiuti del Porto di Pesaro e Baia Vallugola, proposto dalla Capitaneria di Porto di Pesaro.

DI TRASMETTERE copia conforme del presente provvedimento al Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche – PF Salvaguardia Sostenibilità e Cooperazione ambientale, ai sensi dell'art. 15 del DPR 357/97 al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Pesaro e al Corpo di



Luogo di emissione	Numero: 93/VAA_08	Pag. 13
Ancona	Data: 21/09/2009	

Polizia Provinciale della Provincia di Pesaro per le funzioni di vigilanza e controllo in materia di fauna selvatica, ambiente e territorio; l'originale del provvedimento è conservato agli atti della Posizione di Funzione.

*Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Velia Cremonesi)*

- ALLEGATI -

NO